CAMERA DEI DEPUTATI N. 3487

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GASPARRI

Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza pubblica e di coordinamento delle Forze di polizia

Presentata il 28 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge ci si propone di adeguare l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, alla realtà dei tempi attuali, verificandolo attraverso il filtro dell'esperienza accumulata nei quattordici anni dall'entrata in vigore di tale Ordinamento.

L'attuale momento storico-politico-sociale italiano è contrassegnato dall'esigenza di ridisegnare il sistema delle regole a garanzia dei cittadini, nell'ambito della più vasta cornice del perseguimento di una democrazia compiuta.

Ebbene, non deve sfuggire a siffatta esigenza il così detto « comparto sicurezza ».

L'esperienza dell'ultimo quindicennio, la pratica e la cronaca quotidiane, l'evoluzione di talune fenomenologie quali il pentitismo ed il « rambismo » di taluni apparati di polizia, sono divenute, nel frattempo, questioni rilevantissime per le degenerazioni che vengono talora constatate.

Occorre, dunque, por mano ad una riforma complessiva delle norme che presiedono e tutelano l'ordine e la sicurezza pubblica, non tralasciando di tenere presente storia, cultura e tradizione del nostro Paese.

Le forze preposte alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in Italia.

L'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, così recita:

« ART. 16. – *(Forze di polizia).* — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono

forze di polizia, fermo restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso ».

Una pluralità di Forze dunque, non tutte e non sempre ben individuate e qualificate, sicché l'elencazione si connota più come scala di valori gerarchica piuttosto che per diversificazione di compiti ed attribuzioni.

Dovendosi far riferimento alle tre principali Forze (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) si sottolinea che si tratta di circa 280.000 unità, spesso mal distribuite sul territorio e scarsamente organizzate.

Occorre, perciò, fare chiarezza e definire una volta per tutte:

a) competenze;

b) attribuzioni;

c) compiti;

d) prerogative;

e) dislocazione territoriale;

distinguendo definitivamente tra problema di coordinamento e questione organizzatoria.

Non sempre, infatti, la terminologia sin qui usata è stata aderente alla realtà ed alle effettive necessità.

La riforma del 1981.

Il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza vede luce in un momento particolare della più recente storia del nostro Paese.

La legge n. 121 del 1981, infatti, appare più come il risultato di accordi politici spartitori e consociativi, che attribuiscono alla Polizia di Stato il primato in tutti i campi: dalla polizia amministrativa a quella « politica » (direzione centrale della polizia di prevenzione), da quella dell'ordine pubblico a quella della sicurezza.

Una posizione di privilegio e di supremazia che relega a ruolo secondario quello delle altre due Forze (Carabinieri e Finanza), benché queste siano ricche di storia, professionalità ed esperienza più che secolare.

Primato e supremazia che si esplicano e si concentrano nella figura, tutta politica, del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, un « doppio cappello » cioè che non è stato e non è certamente sinonimo di imparzialità, obiettività e garanzia di un effettivo quanto realistico coordinamento.

Si è innescata, pertanto, la corsa al primato di fatto e dei fatti; si è favorita la politicizzazione, oltre che la sindacalizzazione, delle forze in campo senza che a queste evenienze fosse posto rimedio, ma anzi producendo infiltrazioni deleterie e deprecabili, pericolosissime per il sistema delle garanzie apprestato dalla Costituzione a tutela dei cittadini; si sono riprodotti periodicamente, talora con enfasi, direzioni, servizi, reparti, comandi e nuclei speciali di ogni genere ed in ogni settore della sicurezza senza una reale, effettiva e logica pianificazione delle forze.

Ad una sana emulazione spesso si è sostituita una vera e propria competizione, senza esclusione di colpi, talché tale proliferazione non ha di certo consentito passi in avanti nella lotta alla criminalità organizzata e comune, se è vero che i risultati sin qui ottenuti vengono unanimemente ricondotti alle collaborazioni di giustizia, specie quando si tratta di contrastare ipocritamente le tesi fondatamente e giustamente garantiste o quando si argomenta circa giustificazioni e motivazioni a proposito di comportamenti ed atteggiamenti tenuti od assunti dai cosiddetti pentiti.

La legge n. 121 del 1981, dunque, in aderenza alle altre leggi dell'ordinamento, va perfezionata ed aggiornata rendendo effettivo il coordinamento, senza che tale rilevante questione permanga allo stato di scatola vuota priva, per questo, di contenuti ed efficacia.

La riforma del codice di procedura penale ed il problema del coordinamento.

L'articolo 17 della legge n. 121 del 1981 così recita:

« ART. 17. – *(Funzioni e servizi di polizia giudiziaria).* — Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. A tal fine, il dipartimento della pubblica sicurezza provvede, nei contingenti necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e all'organizzazione dei servizi di polizia giudiziaria anche in base alle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle sue attribuzioni di coordinamento ».

L'articolo 56 del codice di procedura penale dispone che:

« ART. 56. – *(Servizi e sezioni di polizia giudiziaria).* — 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria;

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato ».

Ed ancora: dalla lettura dell'articolo 59 del codice di procedura penale, è possibile desumere la subordinazione della polizia giudiziaria al procuratore della Repubblica.

In siffatto contesto è veramente arduo e difficoltoso vedere inserita la questione del coordinamento quale esercizio di attribuzioni devolute al Ministro dell'interno e, per esso, al Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza.

Se così fosse si tratterebbe di una inammissibile ingerenza dell'esecutivo nell'ambito della sfera di competenza dell'ordinamento giudiziario, in palese violazione dei princìpi di indipendenza ed autonomia.

Allora è senz'altro da affermare che il problema del coordinamento non riguarda le attività di polizia giudiziaria: atterrà, semmai, ad altre problematiche (prevenzione, ordine pubblico, eccetera) che mai, risulta, abbiano ingenerato diatribe tra le stesse Forze di polizia. Se i problemi afferiscono ad una migliore ripartizione di compiti e competenze si tratterà, semmai, di una questione di tipo meramente organizzatoria che nulla ha a che fare con il coordinamento!

Ecco allora, alla luce della realtà fattuale, come l'invocato « coordinamento » si materializza in « una scatola vuota »!

Infatti una serie di eventi e di fattori, tutti destabilizzanti di una vera democrazia compiuta, hanno di fatto scardinato il sistema di polizia producendo in questi ultimi operatori:

demotivazione diffusa;

depauperamento delle potenzialità;

disaffezione e disamoramento;

aspettativa di ordini e direttive promananti dall'autorità giudiziaria;

ingessamento delle iniziative della polizia giudiziaria, cui solo si chiede di conformarsi al massimo rispetto formale delle leggi, pena l'invio dell'abusata informazione di garanzia spesso contemporanea o seguita dall'emissione di ordinanza di custodia cautelare per fatti che, al massimo, potrebbero rientrare nell'ambito dei procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

A tanto si soggiunga la costituzione di:

organismi di polizia paralleli (Direzione investigativa antimafia – DIA) ai quali è devoluto essenzialmente il compito di polizia dei riscontri delle dichiarazioni dei numerosi collaboranti di giustizia ed i cui prescelti godono di trattamento economico differenziato e certamente più vantaggioso;

organi giurisdizionali paralleli e, di fatto, speciali (Direzione nazionale antimafia e direzioni distrettuali antimafia) nel cui ambito vanno senz'altro ricomprese quelle sezioni dei tribunali penali continuamente chiamate a gestire i processi di specie (si sono già realizzati, di fatto, i tribunali speciali !).

La vera investigazione di polizia non esiste più. Dal giudice istruttore poliziotto, residuo del vecchio codice Rocco, si è passati al pubblico ministero poliziotto, cosicché, in assenza di pentiti, si realizzano due sole condizioni: o il delitto rimane ad opera di ignoti o, stravolgendo tutte le teorie criminalistiche, si perviene all'affermazione del delitto perfetto !

Le cronache giudiziarie più recenti sono piene di una marea di indagati che poi, cessato il clamore dell'attualità, svaniscono nel nulla ! E che dire delle stragi o dei delitti più eclatanti ! La vivacità intellettuale di taluni pubblici ministeri certo non difetta nell'inventare e costruire teoremi che, di tanto in tanto, si arricchiscono di nuovi elementi: si passa così, nel corso dei decenni, dall'attribuzione della tal strage agli anarchici per poi pervenire, attraverso la scoperta presunta di depistaggi, ai « neri », ai « servizi deviati », alla massoneria, alla mafia, a « schegge impazzite dello Stato », alla CIA, agli aerei americani o francesi.

Sono storie e vicende infinite che, di tanto in tanto, di proroga in proroga della fase delle indagini preliminari, di perizia in superperizia, al minimo stormir di fronde, si arricchiscono di nuovi e sempre più curiosi episodi, aggiornamenti, clonazioni, derivazioni, complicazioni senza risultato alcuno se non quello di gratuita pubblicità per qualcuno o qualcosa. Tutto questo è avvilente ! Forse tutto questo un giorno finirà !

Le modifiche al vigente ordinamento sono di carattere formale e sostanziale: sono modifiche di carattere formale, e quindi seguono come conseguenza logica al nuovo concetto di ordinamento espresso dalla proposta di legge, quelle relative agli articoli 2, 4, 16 18 della legge n. 121 del 1981. Tali modifiche sono contenute negli articoli 1, 2, 6 e 7 della presente proposta di legge.

Sono invece descrittivi della innovazione dell'ordinamento gli articoli 3, 4 e 5 della presente proposta di legge che modificano gli articoli 5 e 6 della legge n. 121 del 1981, introducendo anche l'articolo 5-*bis*, nonché inserendo nuovi commi al citato articolo 5.

Con tale innovazione viene rimarcata la differenziazione tra dipartimento della pubblica sicurezza e Polizia di Stato, stabilendo le varie funzioni ed i coordinamenti tra le Forze di polizia. Nello spirito di tale coerenza, con l'eliminazione del così detto « doppio cappello » viene delineata la figura del capo del dipartimento. Ad esso, quindi, andrà preposto, secondo il principio di terzietà, un direttore generale della pubblica sicurezza da ricercare tra altissime ed indiscutibilmente prestigiose cariche dell'Amministrazione, esterne alle tre Forze di polizia. Queste ultime saranno, invece, rappresentate al massimo livello mediante vice-direttori generali con incarichi a rotazione.

Si stabilisce, inoltre, nella presente proposta di legge, in attinenza alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la dipendenza dei comandanti delle tre Forze di polizia esclusivamente dal Ministro dell'interno.

Si stabilisce, inoltre, la rotazione degli incarichi nella direzione centrale investigativa antimafia, nella direzione centrale per i servizi antidroga e della direzione centrale per i servizi Interpol tra appartenenti alle tre Forze di polizia, specificando che i compiti di tali direzioni centrali sono esclusivamente di *intelligence* e di coordinamento evitando, quindi, sovrapposizioni e superfetazioni inutili e dannose.

Viene previsto, nella modifica dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1981 introdotta dall'articolo 5 della proposta di legge, l'inglobamento della banca dati delle Forze di polizia e dell'Unità nazionale Europol (UNE), a sua volta articolata per settori di interessi.

Scopo quindi della presente proposta di legge è quello di razionalizzare le tre Forze di polizia, per l'attuazione di un vero e reale coordinamento tra di esse, superando così tutte le problematiche descritte nella premessa di tale relazione.

Si intende quindi ricomporre, nella autonomia, la diretta dipendenza delle tre Forze di polizia dal Ministro dell'interno, evitando lo sbilanciamento che tante problematiche ha creato nel recente passato.

Del resto, storia e tradizione del nostro Paese e l'unanime consenso dei cittadini, ci insegnano che la presenza di tre Forze di polizia tra di loro coordinate, con caratteristiche e compiti solo in parte differenti, rappresentano un sicuro presidio di garanzia e di tutela dell'ordine democratico.

La sottoposizione di due di esse, con struttura militare, ad una terza Forza, annulla proprio quel sistema di equilibrate garanzie a cui invece il popolo italiano ha sempre aspirato.

In tale prospettiva la presente proposta di legge tende alla ricerca del più ampio consenso di tutte quelle forze politiche che, al di là delle differenze e delle posizioni in campo, abbiano a cuore essenzialmente le esigenze di sicurezza e tutela dell'ordine pubblico, l'attuazione di una democrazia compiuta, i superiori interessi della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

1. All'articolo 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e delle Forze di polizia »;

b) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:

« Per il coordinamento e la direzione unitaria dei soggetti di cui al primo comma, il Ministro dell'interno dispone del dipartimento della pubblica sicurezza ».

ART. 2.

(Dipartimento della pubblica sicurezza).

1. Al primo comma dell'articolo 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 3) è abrogato;

b) il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici delle Forze di polizia ».

ART. 3.

(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza).

1. L'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *(Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). — 1.* Il dipartimento della pubblica sicurezza si

articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

a) direzione centrale per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;

b) scuola di perfezionamento per le Forze di polizia;

c) ufficio I – Affari generali e programmazione;

d) ufficio II – Fenomeni della Criminalità tipizzata, organizzata e comune - Antiterrorismo - Ordine pubblico - Giustizia - Polizia amministrativa e sociale - Attività di prevenzione di polizia ed elaborazione delle strategie di contrasto;

e) ufficio III – Affari regionali - Sicurezza sociale - Protezione civile - Tutela patrimonio artistico e culturale, ambientale ed ecologico - Lavori pubblici - Polizia di frontiera;

f) ufficio IV – Accordi, trattati e convenzioni internazionali - Relazioni internazionali;

g) ufficio V – Relazioni esterne e stampa;

h) segreteria speciale e servizio cifra;

i) ufficio progetti speciali;

l) direzione centrale investigativa antimafia;

m) direzione centrale per i servizi antidroga;

n) direzione centrale per i servizi INTERPOL.

2. Al dipartimento della pubblica sicurezza è preposto il direttore generale della pubblica sicurezza, nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, tra i prefetti di prima classe di carriera prefettizia o tra i magistrati del rango più elevato. Il direttore generale dura in carica per un periodo non superiore ai quattro anni.

3. Dal direttore generale della pubblica sicurezza dipendono, in linea diretta, gli uffici e le direzioni centrali di cui al comma 1.

4. Il capo della Polizia di Stato ed i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza dipendono, per quanto attiene alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esclusivamente dal Ministro dell'interno.

5. I direttori della direzione centrale investigativa antimafia, della direzione centrale per i servizi antidroga e della direzione centrale per i servizi INTERPOL, sono nominati, su proposta del direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti i pareri del capo della Polizia di Stato e dei comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, dal Ministro dell'interno, a turno fra i dirigenti generali della Polizia di Stato ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza per un periodo non superiore a tre anni.

6. Al direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il capo della Polizia di Stato, per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste.

7. Al dipartimento della pubblica sicurezza sono assegnati tre vice direttori genrali per l'espletamento delle funzioni vicarie e per le attività di coordinamento e di pianificazione. Tali incarichi sono assegnati a rotazione tra le tre Forze di polizia.

8. I vice direttori generali di cui al comma 7 sono scelti tra i dirigenti generali o i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato e tra i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

9. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Diparti-

mento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche interforze e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, della difesa e delle finanze.

10. Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali, a composizione interforze, sono preposti dirigenti generali o superiori dei ruoli della Polizia di Stato ed ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. I compiti delle direzioni centrali sono esclusivamente di *intelligence* e di coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria delle Forze di polizia ».

ART. 4.

(Organizzazione della Polizia di Stato).

1. Dopo l'articolo 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. – *(Organizzazione della Polizia di Stato).* — *1.* La Polizia di Stato si articola nei seguenti uffici e servizi:

a) ufficio di direzione ed amministrazione della Polizia di Stato;

b) ufficio centrale ispettivo;

c) servizio centrale della polizia criminale;

d) servizio centrale per gli affari generali;

e) servizio centrale della polizia di prevenzione;

f) servizio centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

g) servizio centrale del personale;

h) servizio centrale per gli istituti di istruzione;

i) ufficio centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, che provvede anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno;

l) ufficio centrale per i servizi di ragioneria, cui può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

m) servizio generale di sanità, cui è preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

2. L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del capo della Polizia di Stato, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro dell'interno e del segretario generale della pubblica sicurezza; riferire sull'attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

3. La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola l'organizzazione della Polizia di Stato, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 5.

(Coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia).

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

« Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro dira-

mazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma, la direzione centrale per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia del dipartimento della pubblica sicurezza ingloba la Banca dati delle forze di polizia e l'Unità nazionale EUROPOL (UNE), a sua volta articolata per i settori di interesse, da attribuire mediante il distacco dalle rispettive amministrazioni di appartenenza di:

a) un funzionario della Polizia di Stato per le questioni frontaliere, le immigrazioni e la pirateria informatica;

b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri per le problematiche di criminalità connesse ai traffici di sostanze e materiali radioattivi e strategici;

c) un ufficiale della Guardia di finanza per i problemi fiscali, tributari e falsari connessi ai traffici di automotoveicoli e di riciclaggio;

d) un funzionario ufficiale della direzione centrale per i servizi antidroga per i traffici interni ed internazionali di sostanze stupefacenti e psicotrope, chimiche essenziali e precursori.

All'atto dell'attivazione, sia esterna sia interna, l'Unità nazionale EUROPOL supporta, coordina ed emana direttive agli organi centrali delle forze di polizia, avuto riguardo per la materia di competenza di ciascuna amministrazione.

È altresì assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati ».

ART. 6.

(Forze di polizia).

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) la Polizia di Stato;

b) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

c) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

ART. 7.

(Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica).

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e succes-

sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente, dal direttore generale della pubblica sicurezza, dal Capo della Polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza. Del Comitato fa parte anche il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria ».